



Fondazione collettiva LPP Swiss Life, Zurigo
(fondazione)

Disposizioni relative alla liquidazione parziale

Entrata in vigore: 1° aprile 2010

Indice

Art. 1 Basi	3
1 - Diritto a fondi liberi	
2 - Condizioni per la liquidazione parziale	
3 - Rinuncia alla liquidazione parziale	
Art. 2 Calcolo dell'ammontare dei fondi liberi e delle riserve tecniche (valori di restituzione); giorno determinante	3
1 - Calcolo dei fondi liberi	
2 - Riserve tecniche e riserve di perequazione	
3 - Giorno determinante della liquidazione parziale	
4 - Bilancio determinante	
5 - Pretese relative al pagamento di contributi	
6 - Costi	
Art. 3 Ripartizione fra persone assicurate rimanenti e persone assicurate uscenti	3
Art. 4 Trasferimento dei fondi liberi allo scioglimento del contratto di adesione	3
Art. 5 Trasferimento dei fondi liberi in caso di riduzione dell'effettivo del personale o di ristrutturazione	4
Art. 6 Chiave di ripartizione	4
Art. 7 Responsabilità	4
Art. 8 Informazione; opposizione e ricorso	4
1 - Informazione delle persone assicurate	
2 - Possibilità d'opposizione e di ricorso	
Art. 9 Entrata in vigore	4

Art. 1 Basi

1 - Diritto a fondi liberi

In caso di liquidazione parziale di un'opera di previdenza le persone assicurate uscenti hanno un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi eventualmente disponibili dell'opera di previdenza.

2 - Condizioni per la liquidazione parziale

I presupposti sono dati nei seguenti casi:

- se l'effettivo del personale di un'impresa assicurata presso la fondazione, nel corso di un anno si riduce nella seguente misura per altri motivi che non la ristrutturazione:
 - di almeno 2 dipendenti (impresa fino a 5 dipendenti)
 - di almeno 3 dipendenti (impresa con 6-10 dipendenti)
 - di almeno 4 dipendenti (impresa con 11-25 dipendenti)
 - di almeno 5 dipendenti (impresa con 26-50 dipendenti)
 - di almeno il 10% dei dipendenti (impresa con oltre 50 dipendenti)
- se, in caso di ristrutturazione dell'impresa,
 - almeno 2 dipendenti (impresa fino a 5 dipendenti)
 - almeno 3 dipendenti (impresa con 6-10 dipendenti)
 - almeno 4 dipendenti (impresa con 11-25 dipendenti)
 - almeno 5 dipendenti (impresa con 26-100 dipendenti)
 - almeno il 5% dei dipendenti (impresa con oltre 100 dipendenti)
 - lasciano l'opera di previdenza
- in caso di scioglimento del contratto di adesione, se i destinatari rimangono nell'opera di previdenza.

Non sussiste la fattispecie della liquidazione parziale se i fondi liberi al giorno determinante ammontano

- a meno del 5% degli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive rimanenti nell'opera di previdenza oppure
- in media a meno di CHF 1 000 per persona di questo gruppo.

3 - Rinuncia alla liquidazione parziale

Nei casi seguenti si rinuncia a una liquidazione parziale:

- tutti i dipendenti e i beneficiari di rendite vengono trasferiti alla nuova istituzione di previdenza (liquidazione totale) oppure
- al momento dello scioglimento del contratto di adesione non vi sono più persone assicurate.

Art. 2 Calcolo dell'ammontare dei fondi liberi e delle riserve tecniche (valori di restituzione); giorno determinante

1 - Calcolo dei fondi liberi

I fondi liberi vengono calcolati in base al patrimonio dell'opera di previdenza al giorno determinante della liquidazione parziale. Il calcolo dei fondi liberi avviene in base a un bilancio attuariale e a un bilancio commerciale dell'opera di previdenza al giorno determinante della liquidazione parziale.

2 - Riserve tecniche e riserve di perequazione

Le opere di previdenza presso la fondazione non si fanno carico né di un rischio attuariale, né di un rischio d'investimento. Questi rischi sono assicurati presso Swiss Life SA. Nei confronti di Swiss Life SA sussistono diritti derivanti dal contratto d'assicurazione ai valori di restituzione secondo le tariffe approvate dalla FINMA. In questa situazione di partenza né la fondazione, né le opere di previdenza devono costituire riserve tecniche o riserve di perequazione, le quali pertanto non sono state costituite.

3 - Giorno determinante della liquidazione parziale

Il giorno determinante della liquidazione parziale è stato così fissato:

- in caso di riduzione dell'effettivo del personale o di ristrutturazione:
 - il momento della conclusione della riduzione del personale, al più tardi un anno dopo che sono state annunciate le misure
- in caso di scioglimento del contratto di adesione:
 - il momento dello scioglimento.

4 - Bilancio determinante

Se il giorno determinante della liquidazione parziale è il 31 dicembre, per il calcolo del patrimonio sono determinanti il bilancio attuariale e il bilancio commerciale allestiti per tale data. Se il giorno determinante della liquidazione parziale non è il 31 dicembre, per il calcolo del patrimonio e dei fondi liberi è determinante il bilancio commerciale dell'anno precedente.

Se tra il giorno determinante della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi liberi l'attivo e il passivo determinanti registrano variazioni superiori al 10%, si effettua un rispettivo adeguamento dei fondi liberi.

5 - Pretese relative al pagamento di contributi

Se, al momento della liquidazione parziale o totale il datore di lavoro non ha pagato i contributi e se nei suoi confronti è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura simile, la pretesa relativa al pagamento dei contributi al momento di calcolare i fondi liberi viene ammortizzata, procedendo a una rettifica di valore, con il risultato di un saldo pari a zero. Se, successivamente, risultano contributi per la copertura dell'importo ammortizzato, gli stessi vengono distribuiti addizionalmente.

6 - Costi

I costi per finanziare il processo di liquidazione parziale sono a carico dei fondi liberi dell'opera di previdenza.

Art. 3 Ripartizione fra persone assicurate rimanenti e persone assicurate uscenti

I fondi liberi disponibili dell'opera di previdenza vengono ripartiti fra le persone uscite o che escono dall'opera di previdenza e quelle che vi rimangono in proporzione della somma degli averi di vecchiaia / delle riserve matematiche.

Nel caso delle persone assicurate non uscenti dall'opera di previdenza i fondi liberi rimangono presso l'opera di previdenza stessa.

Art. 4 Trasferimento dei fondi liberi allo scioglimento del contratto di adesione

I fondi liberi vengono trasmessi collettivamente alla nuova istituzione di previdenza se

- tutte le persone assicurate a seguito dello scioglimento del contratto di adesione o
- una determinata categoria di persone assicurate a seguito dello scioglimento parziale del contratto di adesione

escono dall'opera di previdenza, e quindi dalla fondazione, e passano collettivamente a una nuova istituzione di previdenza.

Se, allo scioglimento parziale del contratto di adesione, una determinata categoria di persone assicurate permane presso la fondazione, la relativa quota ai fondi liberi rimane presso l'opera di previdenza.

Se al momento dello scioglimento del contratto di adesione si rivela indispensabile effettuare prima una liquidazione parziale a seguito della considerevole riduzione dell'effettivo del personale o della ristrutturazione dell'impresa, la

rispettiva quota ai fondi liberi necessaria per il disbrigo corretto della procedura in un primo tempo rimane presso l'opera di previdenza, risp. la fondazione.

Art. 5 Trasferimento dei fondi liberi in caso di riduzione dell'effettivo del personale o di ristrutturazione

Se, a seguito di una considerevole riduzione dell'effettivo del personale o della ristrutturazione dell'impresa, singole persone assicurate escono dall'opera di previdenza senza entrare collettivamente in una nuova istituzione di previdenza, le quote ai fondi liberi determinate per loro secondo la chiave di ripartizione vengono versate loro sull' avere di vecchiaia in aggiunta alla prestazione di libero passaggio.

Si parla di uscita collettiva se almeno tre destinatari passano assieme a un'altra istituzione di previdenza in seguito a riduzione dell'effettivo del personale o a ristrutturazione. In caso di uscita collettiva, i fondi liberi vengono trasmessi collettivamente.

Art. 6 Chiave di ripartizione

La ripartizione individuale dei fondi liberi avviene in base a una chiave di ripartizione oggettiva.

Criteri legati alla chiave di ripartizione per le persone attive e le persone già uscite:

- gli anni assicurativi completi nell'opera di previdenza
- l'ammontare dell' avere di vecchiaia individuale o della riserva matematica.

Entrambi i criteri sono ponderati nella misura del 50% ciascuno.

Per i beneficiari di rendite è determinante la riserva matematica disponibile il giorno determinante.

Art. 7 Responsabilità

Il datore di lavoro, risp. la commissione amministrativa deve comunicare tempestivamente alla fondazione quanto segue:

- la riduzione dell'effettivo del personale, risp. la ristrutturazione dell'impresa che può determinare la liquidazione parziale
- tutti i dati rilevanti in relazione a una liquidazione parziale.

La commissione amministrativa delega l'attuazione della liquidazione parziale alla fondazione, compito che quest'ultima assume a nome della commissione amministrativa e per conto dell'opera di previdenza.

Art. 8 Informazione; opposizione e ricorso

1 - Informazione delle persone assicurate

La fondazione informa tutte le persone assicurate, inclusi i beneficiari di rendite, in merito alle seguenti circostanze:

- presenza di una liquidazione parziale secondo queste disposizioni
- importo globale dei fondi liberi da ripartire
- chiave di ripartizione
- ammontare dell'importo parziale spettante loro individualmente, risp. dell'importo collettivo ai fondi liberi.

2 - Possibilità d'opposizione e di ricorso

Le persone assicurate hanno la possibilità di presentare opposizione scritta presso la fondazione entro 30 giorni dall'inoltro dell'informazione. La fondazione prende posizione in merito. Le persone assicurate hanno il diritto di far verificare, mediante opposizione scritta, le premesse, la procedura relativa alla liquidazione parziale nonché la ripartizione dei fondi liberi presso l'autorità di vigilanza competente entro 30 giorni dall'inoltro della presa di posizione della fondazione.

Il diritto a fondi attribuiti individualmente o al trasferimento dell'importo collettivo sorge solo dopo che il termine d'opposizione è trascorso inutilizzato o, in caso di ricorso, dopo che il disbrigo della procedura di un eventuale ricorso è passato in giudicato.

Art. 9 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entreranno in vigore al 1° aprile 2010 dopo approvazione dell'autorità di vigilanza e possono essere modificate in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione d'intesa con l'autorità di vigilanza. Esse annullano tutte le precedenti disposizioni in materia di liquidazione parziale.